

STATUTO CLUB PATTINAGGIO LUGANO

I. DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO

1. Sotto il nome Club Pattinaggio Lugano si intende un'associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. del Codice civile svizzero (CC), con sede a Porza.
2. Il club persegue lo scopo di sviluppare e curare lo sport del pattinaggio.
Il suo campo d'azione include:
 - a. la promozione generica dello sport del pattinaggio, sia in maniera competitiva che come sport nel senso più ampio del termine, nei settori del pattinaggio artistico, danza su ghiaccio, pattinaggio sincronizzato, per giovani e adulti;
 - b. l'organizzazione e la fornitura di corsi, test, spettacoli, gare e altri eventi;
 - c. l'organizzazione di competizioni regionali, nazionali, internazionali;
 - d. la cura/il mantenimento di buone relazioni tra i soci e con altri club di pattinaggio.
3. Il club è affiliato all'Unione Svizzera di Pattinaggio (USP) e alla Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP). Può aderire ad associazioni con ulteriori scopi.
4. Il club è obbligato al rispetto degli statuti e dei regolamenti tecnici dell'International Skating Union (ISU) e dell'Associazione Svizzera di Pattinaggio (SEV). S'impegna a mantenere buone relazioni con le autorità, le associazioni, la stampa e gli operatori di impianti sportivi.
5. Le risorse finanziarie del club derivano in particolare dalle quote associative, dal patrimonio dell'associazione, dalle donazioni volontarie, dalle sponsorizzazioni e dai proventi ottenuti con eventi organizzati dal club.
6. Il club non opera discriminazioni di carattere politico e religioso.
7. I principi della Carta Etica nello sport rappresentano la base sulla quale vengono impostate le attività del club.
L'applicazione concreta di ogni singolo principio viene regolata nella rispettiva appendice.

II. SOCI

8. Il club crea le seguenti categorie di appartenenza:

I soci attivi: Sono gli allievi delle varie sezioni del club (se minorenni, rappresentati da un genitore o rappresentante legale), giudici e funzionari di gara.

I soci dirigenti: Sono persone che sono state nominate dall'assemblea generale per la gestione dell'associazione (membri del comitato direttivo) e che quindi ricevono un'adesione limitata nel tempo per compiere il loro mandato. I soci dirigenti sono esonerati dal pagamento della quota, qualora non siano al contempo soci attivi.

I soci onorari: Sono persone fisiche o giuridiche votati dall'assemblea generale su proposta del comitato direttivo. I soci onorari (sponsor, sostenitori) sono esentati dal pagamento della quota, qualora non siano al contempo soci attivi.

I soci passivi: Sono persone fisiche o giuridiche che vogliono essere amici del club (senza diritto di voto).

I soci ospiti sono pattinatrici e pattinatori attivi, affiliati ad altri club, ma che si allenano regolarmente sul ghiaccio del Club Pattinaggio Lugano pagando la tassa sociale (senza diritto di voto).

9. Pattinatori di professione e insegnanti non possono appartenere al club in qualità di membri attivi aventi diritto di voto. Inoltre essi non sono eleggibili.

III. INIZIO E FINE ADESIONE

10. Le domande di adesione devono essere indirizzate al comitato direttivo, il quale prende una decisione in merito all'accettazione o al rifiuto. Il rifiuto non deve essere motivato.

L'adesione scade:

- a. dando comunicazione scritta di dimissioni al presidente, entro il 30 aprile;
- b. attraverso espulsione su decisione del comitato direttivo. Questa decisione può essere pronunciata verso qualsiasi membro a causa del suo comportamento antisportivo e/o per aver danneggiato la reputazione del club oppure gli interessi della stessa associazione. Contro l'espulsione può essere presentato ricorso all'assemblea generale, per il tramite del comitato direttivo, entro 14 giorni dal ricevimento. L'assemblea generale decide in maniera definitiva.
- c. quando la quota sociale annuale o eventuali fatture non sono state pagate nonostante sollecito scritto.
- d. per i soci dirigenti, nel momento in cui escono dall'associazione o sono sollevati dal proprio incarico.

IV. DIRITTI E DOVERI DEI SOCI

11. Diritto di voto

Hanno diritto di voto nell'assemblea generale i soci attivi, i soci onorari, e i soci dirigenti; quest'ultimi non hanno tuttavia diritto di voto in materia di approvazione dei conti annuali. Per i soci attivi minorenni il diritto di voto viene esercitato da un genitore o da un rappresentante legale.

I soci possono farsi rappresentare all'assemblea generale da terzi, i quali non devono necessariamente essere soci, ma devono legittimarsi mediante procura scritta. È possibile la rappresentanza di al massimo 2 soci. I soci del medesimo nucleo familiare non sono computabili nel massimo dei soci rappresentabili tramite procura scritta. Un socio può farsi rappresentare tramite procura scritta dal suo coniuge/convivente non

socio, il quale manterrà intatta la facoltà di rappresentanza di ulteriori 2 soci esterni al proprio nucleo familiare.

I soci passivi e i soci ospiti non hanno diritto di voto.

12. Obbligo di versare la tassa sociale

I soci attivi sono obbligati a pagare la quota fissa annua stabilita dall'assemblea generale.

I soci non sono in alcun modo debitori solidali con il club per i debiti del club stesso.

Ai soci può essere richiesto un contributo straordinario per corsi e altre manifestazioni del club.

I soci onorari e i soci dirigenti in carica sono esonerati dall'obbligo di pagare la quota, a condizione che non siano anche soci attivi, nel qual caso la quota è dovuta.

13. L'esercizio dello sport del pattinaggio da parte dei soci avviene a proprio rischio.

Il club non si assume alcuna responsabilità per incidenti o danni a terzi. L'assicurazione contro gli infortuni è a carico dei soci. È facoltà del comitato direttivo richiedere ai soci la prova circa la loro copertura RC privata.

V. ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

14. Gli organi del Club Pattinaggio Lugano sono i seguenti:

- a. assemblea generale
- b. comitato direttivo
- c. commissario tecnico
- d. commissioni speciali
- e. ufficio di revisione e controllo

L'esercizio finanziario va dal 1. maggio al 30 aprile.

VI. ASSEMBLEA GENERALE

15. L'assemblea generale è l'organo superiore del club. Ad essa competono le decisioni attribuite dagli statuti e ogni altra decisione che non è esplicitamente riservata alla competenza di un altro organo.

16. L'assemblea può liberamente deliberare indipendentemente dal numero dei soci presenti, aventi diritto di voto. Le deliberazioni sono prese conformemente all'art. 67 CC, a maggioranza dei voti dei soci presenti.

Le votazioni avvengono per alzata di mano se non è richiesta la votazione segreta. In conformità con l'art. 67 CC, non si può deliberare in merito ad oggetti non debitamente comunicati nell'ordine del giorno.

17. L'assemblea generale ordinaria deve aver luogo entro il 15 giugno di ogni anno.

La convocazione all'assemblea deve essere fatta per iscritto, con l'indicazione di una lista di trattande vincolanti, almeno 14 giorni prima.

I soci che intendono formulare proposte di modifica dello statuto o del programma del Club devono inoltrarle per iscritto al comitato direttivo entro la fine dell'esercizio finanziario.

I soci che intendono candidarsi per una funzione nel comitato direttivo devono inoltrare, entro la fine dell'esercizio finanziario, un loro curriculum vitae accompagnato da una breve lettera di motivazione.

I soci, che ne faranno richiesta, potranno visionare le candidature prima dell'assemblea.

18. Sono, in particolare, di competenza dell'assemblea generale:

- a. la nomina del presidente del giorno;
- b. la scelta degli scrutatori;
- c. l'approvazione dell'ordine del giorno;
- d. l'approvazione del verbale dell'ultima assemblea generale;
- e. l'approvazione delle relazioni annuali;
- f. l'accettazione del bilancio;
- g. l'accettazione della relazione dei revisori;
- h. lo scarico delle responsabilità del comitato direttivo;
- i. le modifiche dello statuto;
- j. le elezioni:
 - del comitato direttivo;
 - dell'organismo di controllo / dei revisori dei conti;
- k. il programma annuale;
- l. le nomine e gli onori;
- m. le decisioni sui ricorsi contro le decisioni del comitato direttivo;
- n. le proposte del comitato direttivo e dei soci;
- o. il possibile scioglimento del club;
- p. le eventuali.

19. Le proposte del comitato direttivo all'assemblea generale devono essere presentate in maniera motivata e scritta entro la fine dell'esercizio (30 aprile).

È possibile convocare anche un'assemblea di carattere straordinario. Essa ha luogo:

- a. su decisione del comitato
- b. su decisione dell'assemblea generale
- c. su richiesta scritta di almeno 1/5 di tutti i soci che hanno diritto di voto presentata al comitato direttivo con menzione del relativo ordine del giorno e degli inerenti motivi.

L'assemblea generale straordinaria deve essere convocata da parte del comitato direttivo entro un termine di 4 settimane dal ricevimento della richiesta. Essa ha potere deliberativo.

20. Per ogni votazione le decisioni sono prese a maggioranza semplice.

21. I soci, che in qualche modo hanno partecipato alla gestione del club, non hanno diritto di voto nelle deliberazioni che riguardano lo scarico degli organi direttivi.

Analogamente, un socio è escluso dal voto se la decisione riguarda questioni/controversie di diritto che lo coinvolgono o coinvolgono un suo coniuge o parente in linea diretta.

VII. COMITATO DIRETTIVO

22. Il comitato direttivo è l'organo amministrativo del club e si compone **di un minimo di 7 e di un massimo di 9 membri** di cui la maggioranza deve essere rappresentata da genitori di allievi iscritti alla sezione artistica da almeno 2 anni, o con conoscenze tecniche specifiche di pattinaggio artistico.

A elezione avvenuta, il nuovo comitato direttivo definisce i ruoli e le competenze dei suoi membri, e nomina al suo interno il proprio presidente.

23. Non possono fare parte contemporaneamente del comitato coniugi, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore. Non possono far parte del comitato i dipendenti del club.
24. Il comitato resta in carica 2 anni. Tutti i membri del comitato uscente sono rieleggibili. In caso di dimissioni il comitato procede direttamente alla sostituzione fino alla successiva assemblea generale.
25. Il presidente rappresenta il club verso i terzi e in particolare cura, a nome del comitato direttivo, i rapporti con le pubbliche autorità, il dicastero sport, le/gli insegnanti e il commissario tecnico.

In caso di assenza prolungata egli designa un suo sostituto all'interno del comitato.

26. Sono di competenza del comitato direttivo:
- a. la nomina delle commissioni speciali;
 - b. la nomina dei rappresentanti del club in seno al comitato FTP, dei delegati FTP e USP;
 - c. l'adozione di regolamenti particolari;
 - d. l'assunzione d'impiegati e la disdetta dei contratti di lavoro; il comitato direttivo redige tali contratti conformemente alle disposizioni vigenti del codice delle obbligazioni svizzero, tenendo conto degli obiettivi del club e delle necessità riguardanti l'insegnamento e lo svolgimento delle lezioni private;
 - e. la fissazione della tariffa delle lezioni private;
 - f. la convocazione di incontri e riunioni, nonché la preparazione e la decisione delle trattande;
 - g. l'applicazione delle disposizioni adottate dall'associazione tramite deliberazioni dell'assemblea generale;
 - h. l'organizzazione del funzionamento dell'associazione;
 - i. il monitoraggio delle attività e delle decisioni del commissario tecnico. Il comitato approva il regolamento emanato dal commissario tecnico;
 - j. la costituzione, la gestione dei fondi e la decisione circa il loro utilizzo. Il comitato direttivo redige regolamenti a proposito del citato scopo.

27. Il comitato delibera validamente se è presente la maggioranza dei suoi membri. Le decisioni sono prese a maggioranza semplice dei membri presenti. In caso di parità il voto del presidente è decisivo.
28. Ogni membro del comitato è autorizzato a delegare al di fuori dell'organo direttivo compiti che rientrano nel suo ambito di competenza. Il membro del comitato che effettua la delega ritenuto responsabile, verso l'associazione, delle azioni di queste persone nella veste di ausiliari.
29. Per l'organizzazione e la fornitura di corsi, eventi ed altri compiti particolari, il comitato può impiegare/insediare delle commissioni o comitati non permanenti.

VIII. COMMISSARIO TECNICO

30. Il commissario tecnico è responsabile per il funzionamento, la preparazione e l'attuazione del programma dell'anno in corso.

Per il funzionamento del club, i corsi, la formazione, le prove e le gare viene emanato un regolamento. L'emanazione e la modifica di detto regolamento devono essere approvate dal comitato direttivo.

In ogni caso, le disposizioni imperative degli statuti e dei regolamenti tecnici ISU, ETS e delle associazioni regionali, hanno la precedenza sul regolamento tecnico interno.

31. Il commissario tecnico conduce i necessari colloqui con gli insegnanti, colloqui che vanno protocollati.
32. Oltre a ciò, determina, consiglia e sorveglia i monitori, coloro che dirigono i corsi e i giudici di gara impiegati (presso il club), occupandosi altresì della loro formazione.
33. Il commissario tecnico rende conto regolarmente al comitato direttivo in merito all'attività svolta.
34. Eventuali compiti straordinari del commissario tecnico sono soggetti ad approvazione da parte del comitato direttivo.

IX. COMMISSIONI SPECIALI

35. Le commissioni speciali hanno carattere transitorio e vengono nominate dal comitato direttivo allo scopo di gestire in autonomia l'organizzazione di eventi particolari (gare, manifestazioni sportive e non, ecc.) o con lo scopo di essere di supporto all'operato del comitato direttivo in situazioni di particolare impegno.
36. Delle commissioni speciali deve far parte almeno un membro del comitato direttivo come responsabile del lavoro della commissione.
37. Le commissioni speciali devono relazionare il loro operato al comitato direttivo.
38. Le commissioni speciali restano in essere fino al raggiungimento dello scopo per il quale sono nate. Il termine è stabilito insindacabilmente dal comitato direttivo.

X. ORGANO DI REVISIONE

39. L'organo di controllo è costituito da due revisori effettivi e da un revisore nella veste di supplente, che vengono eletti dall'assemblea generale. La durata del mandato è di un anno. Il revisore che è stato scelto per primo si ritira dopo un anno. Il revisore supplente lo sostituisce. La rielezione dei revisori è permessa.

Eventualmente, il compito dell'organo di controllo può essere trasferito ad una società fiduciaria esterna.

I revisori dei conti o il fiduciario non possono, durante il loro mandato, essere anche membri del comitato direttivo o della commissione tecnica.

40. L'organismo di controllo verifica e controlla l'inventario, le fatture, i libri contabili, le ricevute e la cassa; esso deve presentare, ogni anno, in forma scritta all'assemblea generale, una relazione di revisione.
41. L'ispezione generale dei libri contabili e delle ricevute deve essere permessa in qualsiasi momento. Ogni richiesta d'informazione fatta da parte dei revisori deve essere evasa.

XI. PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

42. Per i debiti (o impegni finanziari) dell'associazione risponde il patrimonio della stessa.

I soci non possono essere chiamati in causa relativamente all'obbligo di sanare dei debiti che non risultano coperti dalle quote sociali (obbligatorie dal punto di vista dello statuto).

Per i soci dimissionari valgono le stesse regole, ma in proporzione al periodo di tempo della loro appartenenza al club.

43. I membri dell'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.
44. I profitti derivanti da manifestazioni di qualsiasi tipo non possono essere distribuiti tra i soci, ma vanno utilizzati per perseguire gli scopi del club.

XII. MODIFICHE DELLO STATUTO

45. Lo statuto può essere modificato con delibera dell'assemblea generale quando i due terzi dei membri votanti (presenti o validamente rappresentati) sono favorevoli.
46. Le richieste di modifica degli statuti devono essere inoltrate per iscritto al comitato direttivo prima della fine dell'esercizio finanziario e corredate dal nuovo testo della/e norma/e di cui si propone la modifica, unitamente ad una breve motivazione.

Le richieste di modifica dello statuto tempestivamente pervenute al comitato direttivo, devono essere comunicate ai soci congiuntamente all'ordine del giorno dell'assemblea generale.

XIII. SCIoglimento

47. Per lo scioglimento del club è necessaria l'approvazione dei due terzi di tutti i soci che hanno diritto di voto.

Lo scioglimento del club può essere deciso solo in un'assemblea generale convocata appositamente.

48. Allo scioglimento del Club Pattinaggio Lugano, tutti i mezzi finanziari rimanenti del club, così come il contenuto del magazzino e l'archivio devono essere depositati presso l'Unione Svizzera di Pattinaggio (USP). Essa dovrà riservare e devolvere il tutto per un futuro club Lugano, che persegue gli stessi scopi, è neutrale dal punto di vista politico e religioso, ed è parte dell'Associazione Svizzera di Pattinaggio (SEV).

Se entro 10 anni non viene fondata nuovamente l'associazione di pattinaggio Lugano, allora il patrimonio trattenuto dall'Associazione Svizzera di Pattinaggio (SEV) viene impiegato per aiutare le giovani leve in tutte le specialità sportive. L'archivio viene integrato in quello della SEV.

XIV. DISPOSIZIONI FINALI

Con l'adesione al Club Pattinaggio Lugano, ogni socio si impegna a rispettare i qui presenti statuti così come si impegna a seguire le decisioni e le istruzioni degli organi preposti (dal club).

Il presente statuto è stato approvato dall'Assemblea generale dei soci tenutasi a Lugano il 13 giugno 2017.

APPENDICE 1

Le appendici Carta Etica e Sport senza fumo sono un elemento integrante dello Statuto.

APPENDICE 1a - Carta Etica

Assieme per un'attività sportiva salutare, leale e rispettosa!

Sette principi della Carta etica nello sport:

- 1. Adottare lo stesso comportamento nei confronti di ogni persona!**
La nazionalità, l'età, sesso, le preferenze sessuali, l'appartenenza sociale, l'orientamento politico e religioso non sono elementi pregiudizievoli.
- 2. Armonizzare l'attività sportiva e la vita sociale!**
Rendere compatibili le esigenze dell'allenamento e della competizione con la formazione, il lavoro e la famiglia.
- 3. Promuovere la responsabilità individuale e collettiva!** Le sportive e gli sportivi sono coinvolti nelle decisioni che li riguardano.
- 4. Incoraggiare rispettosamente senza esagerare!**
Le misure adottate per raggiungere gli obiettivi sportivi non ledono né l'integrità fisica né l'integrità morale delle sportive e degli sportivi.
- 5. Educare alla lealtà e al rispetto dell'ambiente!** Il rispetto contraddistingue la condotta da adottare nei confronti del prossimo e della natura.
- 6. Opporsi alla violenza, allo sfruttamento ed alle molestie sessuali!**
Fare della prevenzione senza falsi tabù: essere vigilanti, ma sensibilizzare e intervenire in maniera adeguata.
- 7. Rifiutare il doping e gli stupefacenti!**
Informare efficacemente e, nel caso di un'infrazione, intervenire senza esitare.

APPENDICE 1b - Sport senza fumo

L'applicazione di sport senza fumo esige quanto segue:

- niente fumo prima, durante e dopo la pratica sportiva;
- i locali della società sono non fumatori;
- rinuncia ad ogni tipo di sostegno finanziario da parte di aziende del tabacco;
- organizzazione di manifestazioni senza fumo, ovvero: competizioni, sedute (assemblee dei delegati e assemblee generali incluse), eventi speciali: ad es. accademia di ginnastica, feste di Natale, giubilei, tombola della società.